Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 1797

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PINZGER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1º OTTOBRE 2009

Modifica al decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in materia di agevolazioni per i prodotti editoriali

TIPOGRAFIA DEL SENATO (490)

ONOREVOLI SENATORI. – Il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, collegato alla legge finanziaria 2008, introduce alcune importanti novità sul tema dell'editoria con riferimento sia ai criteri di accesso alle tariffe agevolate sia al nuovo calcolo delle compensazioni che sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2008.

Le principali novità sono le seguenti: la percentuale massima di pubblicità del 45 per cento, comprese le inserzioni pubblicitarie in forma di inserto separato dalla pubblicazione, ammessa, ai fini delle agevolazioni tariffarie postali, per quotidiani e periodici, deve essere calcolata sulla singola copia della spedizione e non più su base annua, come invece avveniva in precedenza; sono esclusi dalle agevolazioni tariffarie le pubblicazioni dedicate prevalentemente all'illustrazione di prodotti contraddistinti dal proprio marchio o altro elemento distintivo; è inoltre previsto un taglio delle compensazioni, che viene calcolato sulla base di due percentuali che sono il 7 per cento per gli editori che hanno maturato compensazioni fino a 1 milione di euro e il 12 per cento per gli editori che hanno maturato compensazioni oltre 1 milione di euro.

Il nuovo criterio di accesso inerente il calcolo della pubblicità introduce un nuovo controllo in accettazione che consiste nella verifica che l'area occupata dalle inserzioni pubblicitarie non superi il 45 per cento dell'area dell'intero stampato, comprese le inserzioni pubblicitarie in forma di inserto separato dalla pubblicazione. A maggiore tutela di tale attività di verifica, è stato inoltre concordato di far sottoscrivere al cliente una «dichiarazione percentuale di pubblicità» da consegnare unitamente alla distinta di spedizione (modello 247). Il mancato rispetto di tale percentuale di pubblicità comporta l'applicazione del regime tariffario libero. Qualora all'interno della medesima spedizione fossero inserite copie aventi differenti percentuali di pubblicità (ad esempio per la presenza di inserti distribuiti a livello locale) l'applicazione del regime tariffario libero andrà limitata alle sole copie nelle quali la percentuale di pubblicità supera il predetto limite.

Tutti i giornali, quotidiani e periodici, che sono registrati nel registro degli operatori di comunicazione (ROC) hanno diritto di ricevere agevolazioni tariffarie postali per spedire i prodotti editoriali. La tariffa agevolata viene fissata per legge. Anche i requisiti, per beneficiare di questa tariffa agevolata, vengono fissati per legge.

Pertanto, di fondamentale importanza nel piano tariffario è il fatto che le inserzioni non superino la dimensione del giornale stesso e che la percentuale di pubblicità (calcolata sull'intera superficie del giornale) non superi il 45 per cento.

Il collegato alla legge finanziaria 2008 ha previsto che il possesso del requisito di ammissione alle agevolazioni tariffarie, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a),* del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, è richiesto e verificato per ogni singolo numero delle pubblicazioni spedite; si è eliminato così il criterio del calcolo su base annua. Tale esclusione ha comportato non pochi problemi per i giornali di piccole dimensioni, dato che vengono compresi nel calcolo anche gli inserti pubblicitari. Se la percentuale massima di pubblicità non può superare il 45 per cento, questo significa che tutte le pubblicità (sia quelle

nel giornale che quelle da inserto) vengono considerate in rapporto alla superficie totale del giornale.

Non presenta alcun problema controllare e rispettare la percentuale prefissata nel giornale stesso, risulta invece più difficile fare lo stesso negli inserti. Se un inserto avesse un formato A3 con sedici pagine, un giornale di trentasei pagine dovrebbe essere senza pubblicità. Questo non è possibile é nella pratica e inapplicabile. Lo stesso inserto in un giornale di grandi dimensioni non comporta alcun peso poichè la superficie del giornale è maggiore.

Il presente disegno di legge, pertanto, per ovviare a tali difficoltà, prevede il ripristino del calcolo della percentuale di pubblicità su base annua.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 10 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, il comma 8 è abrogato.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 1,00